

Parti

Ricorrente: Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft GmbH

Resistenti: Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon Logistik GmbH, Amazon Media Sàrl

Questione pregiudiziale

Se il diritto alla corresponsione dell'«equo compenso», ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione⁽¹⁾, il quale, nell'ordinamento austriaco, è rivolto contro le imprese che per prime immettano in commercio sul territorio nazionale, a titolo oneroso, supporti di registrazione, sia da equipararsi al diritto derivante da «illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell'articolo 5, n. 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 167, pag. 10.

⁽²⁾ GU 2001, L 12, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio)
il 12 dicembre 2014 — Argenta Spaarbank NV/Belgische Staat**

(Causa C-578/14)

(2015/C 081/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Argenta Spaarbank NV

Convenuto: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 198, 10^o, WIB92 [Codice delle imposte sui redditi del 1992], nella versione vigente per gli esercizi imponibili 2000 en 2001, violi l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie del 23 luglio 1990 (direttiva 90/435/CEE⁽¹⁾ del Consiglio), in quanto stabilisce che gli interessi non sono considerati come spese professionali sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi, deducibili in forza degli articoli da 202 a 204, ricevuti da una società relativamente ad azioni che quest'ultima, al momento della relativa cessione, non abbia detenuto per un periodo ininterrotto di almeno un anno, senza che sia operata alcuna distinzione a seconda che gli interessi in parola riguardino o meno (il finanziamento della) la partecipazione dalla quale provengono i dividendi che possono beneficiare dell'esenzione.
- 2) Se l'articolo 198, 10^o, WIB92, nella versione vigente per gli esercizi imponibili 2000 en 2001, costituisca una disposizione necessaria ad evitare le frodi e gli abusi, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie del 23 luglio 1990 (direttiva 90/435/CEE del Consiglio), e, in caso affermativo, se l'articolo 190, 10^o, WIB92 vada oltre quanto necessario ad evitare le frodi e gli abusi, in quanto stabilisce che gli interessi non sono considerati sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi, deducibili in forza degli articoli da 202 a 204, ricevuti da una società relativamente ad azioni che quest'ultima, al momento della relativa cessione, non abbia detenuto per un periodo ininterrotto di almeno un anno, senza che sia operata alcuna distinzione a seconda che gli interessi in parola riguardino o meno (il finanziamento della) la partecipazione dalla quale provengono i dividendi che possono beneficiare dell'esenzione.

⁽¹⁾ Direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6).